



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU , FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**Direzione Generale
Servizio Lavoro**

Avviso Pubblico

“Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Concessione di aiuti alle imprese, e contributi agli ordini professionali e alle associazioni dei lavoratori autonomi per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione.

CONVENZIONE LINEA “C” CONCILIAZIONE

tra Regione Autonoma della Sardegna e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Sassari

CUP : E86J16000980009

Via San Simone, 60 - 09122 Cagliari

email: lav.lavoro@regione.sardegna.it **PEC:** lavoro@pec.regione.sardegna.it

URL <http://www.regione.sardegna.it>



Unione europea
Fondo sociale europeo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



CONVENZIONE

per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - azioni 8.2.1 e 8.2.4 - Linea C Conciliazione.

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Lavoro, Codice Fiscale 80002870923, rappresentata dall'Ing. Rodolfo Contù, nato a Cagliari (CA) il 18.11.1958, Codice Fiscale CNTRLF58S18B354D, domiciliato per le funzioni svolte presso la sede dell'Assessorato in Via San Simone, 60 Cagliari, in qualità di Direttore del Servizio Lavoro, come da decreto di nomina n.16968/95 del 09.07.2015 dell'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione, (di seguito nominato Regione)

E

L'Ordine Dottori Agronomi e Forestali con sede legale nel comune di SASSARI, c.a.p. 07100 prov. SS, Viale Umberto I n° 90, Codice Fiscale 80003880905, Partita IVA 80003880905, rappresentato da ERNESTO USAI, nato a SASSARI il 08/02/1978, Codice Fiscale SUARST78B08I452W, residente in SASSARI c.a.p. 07100 prov. SS, Via ANGELO ROTH n° 13/C, in qualità di Legale Rappresentante (di seguito denominato Beneficiario)

PREMESSO CHE

- il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014, ed elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013, e con il Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- con Deliberazione G.R. 41/3 del 21/10/2014 è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019;
- con Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza";
- con Deliberazione n. 47/14 del 29.09.2015 è stata approvata la "Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria";
- con Deliberazione n. 43/28 del 19.07.2016 è stato approvato l'aggiornamento della programmazione delle risorse, "Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria". Aggiornamento";
- con Determinazione n. 40144 – 5197 del 2.12.2016 si approva la Nota metodologica per l'introduzione delle opzioni di semplificazione ai sensi dei Reg. CE 1303/2013 e 1304/2013 per l'Avviso "Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie";



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



- il Parere dell'autorità di gestione del 14.12.2016 n. 41504 esprime la conformità della documentazione relativa alla pubblicazione della gara e la loro conformità al POR FSE 2014-2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell'art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013.
- con Determinazione n. 5725 – 474 del 20.2.2017 si approva la Nota metodologica per l'introduzione delle opzioni di semplificazione ai sensi dei Reg. CE 1303/2013 e 1304/2013 per l'Avviso "Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie" acquisita agli atti con prot. n. 5553 del 17.2.2017;
- il Parere dell'autorità di gestione nota prot. n. 6225 del 22.02.2017 esprime la conformità della documentazione relativa alla pubblicazione della gara e la loro conformità al POR FSE 2014-2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell'art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013.
- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n.41720-5497 del 15.12.2016 è stato approvato l'Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - Obiettivo specifico 8.2 Aumentare l'occupazione femminile – azione 8.2.1. *"Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)"* e azione 8.2.4 *"Misure di promozione del welfare aziendale e nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly"*;
- il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 16.12.2016;
- con determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n. 6357-510 del 23.02.2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico rettificato "Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - Obiettivo specifico 8.2 Aumentare l'occupazione femminile – azione 8.2.1. *"Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)"* e azione 8.2.4 *"Misure di promozione del welfare aziendale e nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly"* ed i relativi allegati;
- con Determinazione n° 19394/1753 del 26/05/2017 del Direttore del Servizio Lavoro è stato pubblicato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento a valere sulla LINEA C dell'Avviso Pubblico *"Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie"*. *Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - azioni 8.2.1 e 8.2.4*, nel quale l'Ordine Professionale risulta beneficiario del contributo pari all'importo di € 136.640,00 (diconsi centotrentaseimilaseicentoquaranta/00);
- con nota n. 24997 del 06/07/2017 l'Ordine Professionale beneficiario ha trasmesso la documentazione preliminare alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi dell'art. Art. 13 dell'Avviso;
- con determinazione del Direttore del Servizio Lavoro n. 43291/4693 del 24/11/2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico rettificato "Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure



Unione europea
Fondo sociale europeo



di welfare aziendale e di conciliazione, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - Obiettivo specifico 8.2 Aumentare l'occupazione femminile – azione 8.2.1. “*Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)*” e azione 8.2.4 “*Misure di promozione del welfare aziendale e nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly*” limitatamente alla Linea C – Conciliazione, specificatamente agli artt. 10 e 14.1;

- l'ammissione al finanziamento e la sottoscrizione della presente convenzione comporta l'attuazione dell'intervento, da parte dell'Ordine Professionale beneficiario, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, alle condizioni e modalità previste dall'Avviso pubblico e, per le parti applicabili, delle disposizioni contenute nel Vademecum per l'operatore versione 4.0 approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1290/55/DG del 15.01.2014 e successiva Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 di estensione dello stesso al PO FSE 2014-2020, disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, nell'apposita sezione 18 del sito tematico “SardegnaProgrammazione” - 2014-2020 - PO FSE - Gestire il PO l'Autorità di Gestione.

LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione e inscindibilità delle clausole della convenzione.

- La presente convenzione disciplina le modalità cui il Beneficiario si deve attenere per l'attuazione dell'intervento “*Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie - Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione - azioni 8.2.1 e 8.2.4*”, nonché le condizioni e i limiti di erogazione dei contributi usufruibili dal Beneficiario e i casi di revoca e decurtazione dei contributi.
- Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati e allegati. Non è ammessa alcuna modifica alle pattuizioni contenute nella presente convenzione se non per ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere dalle parti.

Nello specifico la presente convenzione riguarda l'attuazione di un progetto che prevede le seguenti macro-categorie:

Macro-categoria 1: Voucher per l'acquisto di servizi di cura, educativi e di accompagnamento per figli fino a 15 anni; per l'acquisto di servizi di assistenza per anziani non autosufficienti; per l'acquisto di servizi di assistenza per persone disabili; per l'accesso a spazi di co-working per l'esercizio della propria professione e/o attività lavorativa autonoma;

N° 35

Macro-categoria 2: contributi per la sostituzione per esigenze di maternità e/o a fronte di necessità legate a responsabilità di cura.

N° 14



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Art. 2 – Avvio attività

La Convenzione sarà resa esecutiva con atto Dirigenziale. Dalla data di esecutività decorrono i 60 giorni entro cui l'Organismo è tenuto a comunicare l'avvio attività, secondo il modello presente nella sezione del bando dedicata, e a trasmettere, contestualmente, l'elenco delle destinatarie coinvolte nel progetto, corredato dalle dichiarazioni de minimis di ciascuna.

Art. 3 – Durata e importo del progetto

Le attività previste dal progetto dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data di esecutività della convenzione e concludersi entro 12 mesi data dalla comunicazione di avvio attività. L'importo ammesso a finanziamento è pari a € 136.640,00

Art. 4 – Divieto di cessione e di sub ingresso.

La presente convenzione, il suo oggetto, i rapporti dalla medesima disciplinati non potranno costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal Beneficiario, a pena di revoca del contributo concesso.

Art. 5 – Criteri di erogazione delle risorse e rendicontazione dell'attività svolta

L'erogazione del contributo concesso pari a € 136.640,00 (diconsi centotrentaseiseicentoquaranta/00) sarà effettuata esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario indicato dal Beneficiario con nota nostro protocollo n. 24879 del 05/07/2017.

Per l'erogazione del contributo, il Beneficiario dovrà inviare apposita richiesta di erogazione, secondo il modello presente nella piattaforma SIL, corredata da rendicontazione e certificazione, di cui al comma 3 dell'art. 19 della L.R. 40/1990 secondo le modalità di seguito riportate:

1. Conformemente a quanto disposto all'art. 14.1 dell'Avviso, il Beneficiario può usufruire di un'anticipazione non superiore al 80% dell'importo massimo ammissibile, corredata da:

- idonea garanzia fideiussoria, conforme a quanto disposto dall'Avviso al punto 14.2;
- copia della Comunicazione di avvio dell'attività da parte del beneficiario;
- eventuale, ulteriore documentazione propedeutica all'avvio dell'operazione secondo quanto specificato in Convenzione.

La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata per un importo pari all'anticipazione richiesta, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente. La fidejussione può essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- aziende di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 13 febbraio 1959, n.449 e ss.mm.ii, e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e



dell'artigianato, recante le società obbligate a prestare fidejussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;

- intermediari finanziari abilitati, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.
- La fidejussione è estinta a seguito di apposita autorizzazione allo svincolo rilasciata dal responsabile dell'Azione successivamente al versamento del saldo spettante a fronte dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'operazione.
- Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi agli adempimenti previsti dall'Avviso e/o non siano riconosciute, in tutto o in parte, le spese esposte nel rendiconto finale, la Regione provvede al recupero delle somme non dovute anche attraverso l'escussione della garanzia fidejussoria.

2. a saldo, per l'eventuale importo residuo:

- a seguito della verifica del 100% delle spese sostenute dal beneficiario, da parte dell'Amministrazione regionale o di un soggetto esterno da questa incaricato, per la gestione delle operazioni, e della verifica a campione, sulle spese effettivamente sostenute dal destinatario e ritenute ammissibili a seguito dei controlli effettuati dal beneficiario. Considerata la modalità di rendicontazione a costi reali, infatti, sarà cura del beneficiario rendicontare le spese di gestione ed effettuare controlli propedeutici all'erogazione delle spese ai destinatari (voucher e bonus sostituti) sul 100% delle spese rendicontate da ogni singolo destinatario.

Nel caso non venga richiesta alcuna anticipazione il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a saldo.

I progetti dovranno essere realizzati in conformità con le disposizioni del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del 21 aprile 2015 (nelle more dell'approvazione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione del POR FSE 2014-2020) e, ove esplicitamente richiesto, sulla base di quanto disposto dal Vademecum per l'operatore n. 4.0.

L'intero processo di verifica e rendicontazione avviene **mediante procedura informatica** attraverso il Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale SIL Sardegna, nella apposita sezione del portale tematico www.sardegnaalavoro.it.

Art. 6 – Realizzazione delle attività previste nel progetto per il riconoscimento del rimborso

L'effettiva realizzazione delle attività verrà provata attraverso:

- una comunicazione da parte del soggetto proponente contenente l'elenco delle destinatarie che hanno usufruito delle misure di conciliazione e la tipologia di appartenenza (esigenze di cura legate alla maternità e/o altre esigenze di cura);
- la presentazione da parte del soggetto proponente di un report delle attività realizzate e dei benefici erogati a firma del soggetto proponente e della destinataria;



- un controllo a campione sui giustificativi prodotti per la verifica dell'effettiva fruizione delle misure di conciliazione erogate attraverso i voucher/bonus sostituti;
- un controllo in loco sul 100% dei documenti di spesa presentati dal soggetto beneficiario relativamente alle spese di gestione di cui al punto c, Linea C di cui all'art. 8.2. Alle spese ritenute ammissibili in sede di controllo sarà aggiunto il tasso forfettario del 40%, fino all'importo massimo previsto nel progetto approvato e comunque entro il limite massimo previsto all' art. 8.2 dell'Avviso.

Art. 7 – Costi ammissibili

Le spese ammissibili, ai fini del contributo concedibile per il progetto devono essere direttamente ed esclusivamente imputabili allo stesso, secondo le modalità ed i limiti definiti nella presente Convenzione secondo quanto disposto dall'Avviso.

In particolare le spese devono risultare:

- pertinenti ed imputabili ad azioni ammissibili;
- contenute nei limiti autorizzati per ciascuna tipologia;
- previste nel piano finanziario presentato ed approvato ;
- effettivamente sostenute con modalità tracciabile, attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di cui è possibile ricostruire il percorso (assegni non trasferibili, sistemi di pagamento elettronico, bonifici ed altri strumenti di pagamento bancario o postale, voucher). Non sono ammessi pagamenti in contanti;
- comprovabili attraverso giustificativi di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente), che devono essere prodotti in originale al momento di un'eventuale verifica ispettiva effettuata dall'Amministrazione regionale;
- riferibili temporalmente al periodo di vigenza del progetto: le spese devono quindi essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto ed antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni in esso previste.

Fanno eccezione:

- le spese ascrivibili alla fase di "preparazione" del progetto e del preventivo economico (dalla data di pubblicazione dell'Avviso alla data di presentazione del progetto);
- le spese specificamente riferite all'attività di rendicontazione del progetto (elaborazione del report di progetto e revisione contabile), che saranno riconosciute ove sostenute e pagate dopo la data di conclusione delle azioni progettuali e comunque non oltre la data di presentazione della rendicontazione;

Art. 8– Obblighi dell'organismo beneficiario

Il beneficiario (singolo o in RT) è responsabile della corretta esecuzione dell'operazione, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi e delle dichiarazioni rese.



Il beneficiario, pertanto, ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso, deve:

- avviare le attività previste nella proposta progettuale entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, presentando "Comunicazione di avvio dell'attività" con l'elenco delle destinatarie corredato dalle dichiarazioni de minimis di ciascuna destinataria;
- realizzare le attività secondo quanto previsto nelle proposte progettuali approvate, oggetto della specifica Convenzione. (La variazione di uno o più aspetti sostanziali delle proposte progettuali approvate deve essere opportunamente motivate e sottoposte all'autorizzazione preventiva da parte del RdA.);
- concludere le attività nei tempi previsti dalla proposta progettuale approvata, entro i limiti stabiliti all'articolo 8.1;
- adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa di riferimento;
- produrre, secondo le modalità specificate dall'Amministrazione, ogni documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione per le finalità previste dall'Avviso.
- assicurare il corretto utilizzo e l'aggiornamento continuo dei servizi online SIL-FSE per consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- consentire in qualsiasi momento ogni verifica - ex-ante, in-itinere, ex-post - volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di controllo della Regione, dello Stato e dell'UE;
- rispettare la normativa in materia di Aiuti di Stato e comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni relativamente al rispetto dei massimali di aiuto previsti, entro e non oltre 10 giorni dalle suddette variazioni;
- osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia fiscale;
- applicare le condizioni previste dal CCNL ovvero, in assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della L. n. 68/1999 e s.m.i.;
- conservare tutta la documentazione di spesa per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma dei regolamenti europei ed in ogni caso, per i tre anni successivi alla chiusura del POR FSE Sardegna 2014 - 2020, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013.

Per quanto non specificato nell'Avviso si fa rinvio alle disposizioni del Vademecum per l'operatore vs 4.0 approvato con Determina della Direzione Generale n. 1290 del 15.01.2014 e successiva Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 di estensione dello stesso al PO FSE 2014-2020, disponibile sul sito



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



www.regione.sardegna.it, nell'apposita sezione 18 del sito tematico "SardegnaProgrammazione" - 2014-2020 - PO FSE - Gestire il POR - L'Autorità di gestione.

Al fine di consentire una costante verifica sullo stato di attuazione delle attività affidate, è fatto obbligo al beneficiario di trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale alle scadenze stabilite dall'Amministrazione e attraverso il sistema informatico SIL-FSE, pena la sospensione dei pagamenti.

Art. 9 - Monitoraggio e valutazione degli obblighi di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Il Beneficiario si impegna a comunicare tutte le informazioni e i dati richiesti dalla Regione per la valutazione e/o monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento oggetto delle presente convenzione, alle scadenze stabilite dall'Amministrazione e attraverso il sistema informatico SIL-FSE, pena la sospensione dei pagamenti.

Gravi violazioni in pregiudizio delle attività di monitoraggio possono costituire elemento sufficiente per la revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione di somme già erogate.

Art. 10- Divieto di cumulo

L'organismo beneficiario garantisce che i costi relativi ai servizi erogati non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 11 – Revoca del contributo e procedimento.

In conformità alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento cui le parti fanno espresso rinvio e riferimento e che qui si intendono espressamente, incondizionatamente ed integralmente conosciute ed accettate costituendo parti sostanziali della presente convenzione, anche se non materialmente allegate, la Regione si riserva di revocare (totalmente o parzialmente) il contributo concesso al Beneficiario nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti su cui si è basata l'ammissione al contributo;
- mancata osservanza degli obblighi stabiliti nell'articolo 15 dell'Avviso e all'art. 8 della presente convenzione;
- documentazione presentata dal Beneficiario, o relative dichiarazioni, irregolare, falsa o incompleta;
- licenziamento senza giusta causa del/della sostituto/a da parte del Beneficiario, ovvero revoca parziale sul bonus occupazionale in caso di dimissioni del lavoratore o per licenziamento per giusta causa o per altre motivazioni non imputabili al Beneficiario;
- violazione delle norme sul cumulo degli Aiuti stabilite nell'Avviso.



Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni comportanti la revoca totale o parziale del finanziamento, la Regione, previa contestazione al Beneficiario, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., delle suddette violazioni e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle stesse, provvederà con proprio motivato e comunicato atto alla suddetta revoca.

Qualora, per effetto dei predetti atti, il Beneficiario debba restituire, in parte o per l'intero, il contributo già erogato, la Regione intima al Beneficiario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi legali dalla data dell'erogazione alla data del recupero, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero coatto, anche attraverso la riscossione della polizza fideiussoria, qualora ci fosse.

Art. 12 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del contributo.

Qualora, nei confronti del Beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'intervento oggetto della presente convenzione, la Regione si riserva la facoltà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del contributo, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della Regione e comunicato al Beneficiario.

Art. 13 – Rinuncia/Recesso del Beneficiario.

In caso di rinuncia al contributo concesso il Beneficiario non può avanzare alcun diritto a percepire eventuali e successive erogazioni finanziarie a qualunque titolo.

Rimane comunque salvo il diritto da parte della Regione di esigere le somme erogate al Beneficiario, oltre agli interessi dovuti, non costituendo l'avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinatasi per la rinuncia del Beneficiario.

Art. 14 - Informativa e tutela della privacy.

Tutti i dati personali di cui la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale venga in possesso in occasione dell'espletamento di quanto contenuto nella presente convenzione e del relativo procedimento amministrativo, verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle domande pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati;



- elaborazioni statistiche e valutazioni d'impatto.

Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente

Le Parti convengono che per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali attualmente vigenti in materia.

Le parti convengono inoltre che per tutte le controversie si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Art. 16- Esecutività della Convenzione.

La presente Convenzione diventerà esecutiva a seguito di atto Dirigenziale di approvazione e di impegno di spesa regolarmente registrato presso la Direzione generale dei Servizi finanziari della Regione Autonoma della Sardegna.

○

Regione Autonoma della Sardegna

○

Il Direttore del Servizio Lavoro

○

e Responsabile di azione ¹

○

Il Beneficiario

○

Legale Rappresentante ²

¹⁻²: documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale. I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.. Ai sensi del 1° comma dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.



Unione europea
Fondo sociale europeo

